

la mancanza dovrà essere riconosciuta da' nostri consoli e vice-consoli, o da' nostri capitani del porto di Trieste, Fiume, e Segna, e rispettivamente da' magistrati politici.

ARTICOLO V.

Del cannoniere e dispensiere.

§. 1.

Nè il cannoniere, nè il dispensiere del bastimento saranno reputati uffiziali; ed a loro riguardo si attenderanno le regole e pene prescritte nel seguente articolo de' marinari.

Il cannoniere e dispensiere non saranno reputati per uffiziali ne' nostri bastimenti mercantili; e quindi non potranno, nè dovranno avere sessione, nè voce nelle deliberazioni ed atti riguardanti il bastimento o carico. L'uffizio speciale di cannoniere e dispensiere, o simili, non lo esime dalle altre funzioni, occupazioni, o travagli comuni de' marinari; onde non potranno scusarsi d'intraprenderle e di eseguirle neppure sotto il titolo di essere attualmente impiegati negli speciali loro uffizi, giacchè il capitano, e pruiere, conoscendo i più necessarj, urgenti, od utili bisogni del bastimento, dovranno a questi proporzionare